CAMERA DEI DEPUTATI N. 1209

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARCHETTI, BECCARIA, CALVETTI, FUSARO, BIANCHI FORTUNATO, CABRAS, GIORDANO, VAGHI

Presentata il 29 novembre 1972

Modifica del primo comma dell'articolo 32 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, concernente la materia della previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già in sede di discussione sulla legge 29 ottobre 1971, n. 889, recante « norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e miglioramenti per i pensionati », venne proposta la revisione della scala mobile nel senso di riferire le variazioni sulle pensioni non più all'indice del costo della vita (punti di contingenza) ma all'indice delle retribuzioni pensionabili.

In questi ultimi tempi la stampa si è ampiamente occupata della richiesta avanzata al Governo dalle tre grandi confederazioni (CGIL, CISL e UIL) per l'aggancio delle pensioni alle variazioni delle retribuzioni, provvedimento che i sindacati ritengono non ulteriormente dilazionabile.

Con l'articolo 25 della predetta legge 889 è stata disposta la rivalutazione delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.

Questi aumenti, tardivi e insufficienti, sono la conseguenza di una scala mobile che non tiene conto degli aumenti derivanti dai contratti nazionali e da quelli aziendali, nonché della lievitazione degli elementi accessori della retribuzione derivanti dal conglobamento negli stipendi iniziali dei punti di contingenza.

Di fronte al fatto che:

l'importo delle vecchie pensioni è basso rispetto alle nuove pensioni;

l'unica categoria indifesa contro l'inflazione è quella dei pensionati;

la precisa funzione della scala mobile è quella di mantenere al reddito pensionistico un equilibrio fra le pensioni vecchie e quelle nuove;

è opportuno, in relazione anche alle sollecitazioni che di continuo vengono dai pensionati rivolte, prendere finalmente in esame il problema. Se non si avrà un rapido mutamento della scala mobile collegandola all'aumento delle retribuzioni, anziché all'indice del costo della vita, il deterioramento delle pensioni aumenterà in modo continuo e veloce, con il risultato di una desolante posizione economica dei pensionati.

Uno dei motivi essenziali che impone di intervenire è quello che per rendere operanti i precetti costituzionali occorre non dimenticare che la natura delle prestazioni previdenziali ha come obiettivo di assicurare al pensionato i mezzi adeguati per una esistenza dignitosa.

I motivi di tensione sociali sono già tali e tanti che ove è possibile con un reale e con-

creto impegno di solidarietà si deve intervenire, perché fonte di buon governo e pace civile.

La presente proposta, per l'importanza sociale e politica del problema che affronta e intende risolvere, merita l'esame attento e sollecito del Parlamento, e la sua approvazione significherà un efficace contributo per il conseguimento di un ordinamento più giusto e più degno di un paese civile e democratico.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, è sostituito dal seguente:

« La misura delle pensioni a carico del Fondo, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari, sarà variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e aviazione civile e del tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, quando l'indice delle retribuzioni pensionabili avrà subìto una variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 2 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione ».